

**Decreto del Presidente n. 45/2011**

Oggetto: indizione delle elezioni ai sensi degli Artt. 6 e 8 dello Statuto dell'INAF.

IL PRESIDENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'Art. 10, comma 2 e l'Art. 11, comma 4;
- VISTA** la nota del MIUR, n. 174 del 25 febbraio 2011, di approvazione del nuovo statuto dell'INAF, con la quale il Ministero ha invitato altresì *"(...) l'ente ad avviare sin d'ora le procedure di prima attuazione, in particolare quelle di consultazione per l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione di quelli del Consiglio Scientifico"*;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011, in particolare nel suo Art. 6, comma 5, ai sensi del quale due membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, mediante apposito procedimento, dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, e comma 6, contenente l'elencazione delle categorie dei soggetti aventi diritto di elettorato passivo;
- CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi dell'Art. 8, comma 5 del citato Statuto, cinque componenti del Consiglio Scientifico *"(...) vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nomi, una per ogni macroarea tematica, formate attraverso l'elezione dei Comitati di Macroarea da parte della comunità scientifica di riferimento con le modalità di cui al Disciplinare Elettorale"*;
- PRESO ALTRESÌ ATTO** che il Consiglio di Amministrazione dell'INAF, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del succitato Statuto, è tenuto ad elaborare ed approvare il Disciplinare Elettorale nonché ad avviare le procedure per la nomina dei propri consiglieri, come previsto dall'Art. 31, comma 3, del medesimo statuto;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 20 aprile 2011 di approvazione del Disciplinare Elettorale che prevede, al suo Art. 2, comma 2, ed al suo Art. 3, comma 2, che le elezioni siano indette con decreto del Presidente;
- CONSIDERATA** la nota del Dipartimento Strutture n. 3433/11 del 4 maggio 2011 con cui si chiede di acquisire l'elenco dell'elettorato attivo consolidato al 5 maggio 2011, data di entrata in vigore del Disciplinare Elettorale, per ciascuna delle consultazioni elettorali di cui agli Artt. 6 e 8 dello Statuto dell'INAF;
- CONSIDERATA** altresì la nota del Dipartimento Strutture n. 3619/11 del 12 maggio con cui, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6, comma 2, del Disciplinare Elettorale, sono stati trasmessi alla Direzione Amministrativa gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;

CONSIDERATA la propria nota n. 3754 del 18 maggio 2011, inviata al Direttore Amministrativo dell'INAF contenente la proposta dei componenti della Commissione Elettorale secondo quanto previsto dall'Art. 5 commi 2, 3 e 4 e Art. 6, comma 4, del Disciplinare Elettorale;

PRESO ATTO della nota MIUR n. 1418 del 24 maggio 2011 con cui si invitano gli enti a comunicare lo stato delle procedure per l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di consultazione scientifica;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle votazioni

- (1) Sono indette le votazioni per:
 - (a) la formazione, per ogni Macroarea tematica, di una rosa di quattro nomi, da cui il Consiglio di Amministrazione selezionerà, uno per ciascuna Macroarea, cinque dei sette componenti del Consiglio Scientifico; i restanti nominativi formeranno i Comitati di Macroarea;
 - (b) l'elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (2) le votazioni di cui al precedente comma si svolgeranno:
il 7 luglio 2011, dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
l'8 luglio 2011, dalle ore 9:00 alle ore 16:00;
- (3) le votazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal Disciplinare Elettorale citato in premessa, nel rispetto dello Statuto dell'INAF.

Art. 2

Esercizio del diritto di voto

- (1) Il diritto di voto può essere esercitato presso uno dei chioschi elettorali di cui al successivo Art. 3;
- (2) il voto è individuale e segreto;
- (3) ogni elettore dispone di un unico voto di preferenza per ciascuna consultazione di cui risulta componente dell'elettorato attivo;
- (4) gli aventi diritto al voto affetti da impedimenti tali da non consentire l'acquisizione delle credenziali di cui all'Art. 5, comma 7, del Disciplinare Elettorale, dovranno, entro le ore 12 del 17 giugno p.v., informare di tale impedimento la Commissione Elettorale (commissione.elettorale@inaf.it), che si attiverà presso il CINECA affinché dette credenziali, nei casi previsti dal presente comma, siano inviate tramite e-mail alle Direzioni delle Strutture di appartenenza, che provvederanno a consegnarle in busta chiusa agli interessati;
- (5) gli aventi diritto al voto, affetti da impedimenti fisici tali da non consentire l'esercizio dello stesso senza ausilio, possono, consegnando al seggio elettorale copia di un documento che certifichi, secondo le modalità previste dalla legge, la propria invalidità, avvalersi di un accompagnatore, che potrà esercitare tale funzione per non più di una persona;
- (6) il Disciplinare Elettorale di cui alle premesse è disponibile sul sito <http://www.inaf.it>; una copia cartacea dello stesso sarà affissa, a cura delle Direzioni delle Strutture, presso tutte le Strutture INAF.

SL
AM

01

Art. 3
Chioschi Elettorali

- (1) Le votazioni si terranno presso le seguenti sedi chiosco:
- IASF – Milano
 - IASF – Palermo
 - IASF – Roma
 - IRA – Sede di Bologna
 - IRA – Sede di Noto
 - Monte Mario Sede Centrale
 - OA – Arcetri
 - OA – Brera - Sede di Merate
 - OA – Cagliari
 - OA – Capodimonte
 - OA – Catania
 - OA – Monteporzio Catone
 - OA – Padova
 - OA – Pino Torinese
 - OA – Teramo
 - OA – Trieste
- (2) la presenza e la dislocazione del chiosco elettorale saranno opportunamente segnalate a cura della Struttura ospitante;
- (3) ogni chiosco dovrà, a cura del Direttore della Struttura ospitante, essere fornito di un telefono con linea esterna, una stampante, una internet key e due PC collegati ad internet sui quali sarà installato il software di voto di cui al successivo Art. 4, comma 1;
- (4) i Direttori delle Strutture ospitanti i chioschi provvedono ad individuare i locali per i medesimi, atti a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di voto, ivi incluse la segretezza e la custodia della documentazione del chiosco;
- (5) ogni chiosco sarà presidiato da un seggio locale, composto da due dipendenti INAF, nominato dalla Commissione elettorale centrale, ai sensi dell'Art 5, comma 6, del Disciplinare Elettorale; il seggio è assistito da un dipendente INAF con competenze informatiche;
- (6) ogni chiosco, durante tutta la durata delle votazioni, di cui al precedente Art. 1, comma 2, dovrà essere presidiato da almeno uno dei due componenti del seggio locale che dovrà assicurare la segretezza del voto ed il corretto svolgimento di tutte le operazioni;
- (7) il seggio locale dovrà altresì:
- (a) verbalizzare l'avvio, lo svolgimento e la chiusura delle operazioni di voto;
 - (b) provvedere al riconoscimento dei votanti;
 - (c) assicurarsi che ciascun votante apponga la propria firma a fianco del proprio nominativo sui relativi elenchi dell'elettorato attivo, per le elezioni a cui ha diritto;
 - (d) annotare i votanti per i quali è risultata necessaria l'assistenza di un accompagnatore, prendendo altresì nota dell'identità dell'accompagnatore, acquisendo agli atti la certificazione attestante l'invalidità;
 - (e) annotare tutti gli eventi straordinari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di voto;
 - (f) anticipare, via email, il verbale di cui alla precedente lettera (a) alla Commissione Elettorale centrale (commissione.elettorale@inaf.it), subito dopo il termine delle operazioni di voto;

AM

GH

(g) predisporre un plico contenente:

- il verbale debitamente firmato e siglato in tutte le sue pagine dai componenti del seggio;
- gli elenchi dell'elettorato attivo, siglati in tutte le pagine dai componenti del seggio, contenenti le firme e il numero del documento di identificazione di coloro che hanno partecipato alle consultazioni nonché degli eventuali accompagnatori autorizzati;
- ogni altra documentazione acquisita durante le operazioni di voto;

detto plico, sigillato e firmato dai componenti del seggio locale dovrà essere inviato al Direttore Amministrativo, con corriere espresso, entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni relative alle consultazioni.

Art. 4

Operazioni di voto

- (1) Le votazioni si svolgeranno in maniera telematica ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Disciplinare Elettorale e utilizzeranno il sistema *u-Vote-lite* fornito dal CINECA;
- (2) nei giorni e nell'orario stabilito al precedente Art. 1, l'elettore, munito di un documento in corso di validità che ne attesti l'identità, dopo aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti di cui al precedente Art. 3, comma 7, lettera (c), potrà esprimere il proprio voto attraverso le credenziali, username e password, ricevute dal CINECA almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni;
- (3) le istruzioni sulla procedura telematica di voto sono consultabili al sito: <http://sit-confluence.cineca.it/confluence/display/UVOTE> che rende disponibile anche un simulatore di voto;
- (4) alle ore 16:00 del giorno 8 luglio 2011 il seggio locale dichiara chiuse le votazioni e procede immediatamente alla redazione del verbale di cui al precedente Art. 3, comma 7.

Art. 5

Operazioni di scrutinio

- (1) La Commissione Elettorale centrale, ricevuti i verbali telematici di cui al precedente Art. 4, comma 4, dovrà:
 - (a) procedere allo scrutinio e ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lettera (e), del Disciplinare Elettorale comunicarne l'esito al Presidente dell'INAF;
 - (b) redigere ed anticipare via email, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 5, comma 9, e dell'Art. 6, comma 4, del Disciplinare Elettorale il verbale per approvazione al Direttore Amministrativo;
 - (c) inviare al Direttore Amministrativo, mediante corriere espresso entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di voto, in un plico sigillato e firmato, il verbale, di cui alla precedente lettera (b) debitamente firmato e siglato.
- (2) Tutto il materiale relativo alle consultazioni di cui all'Art. 1 del presente decreto sarà conservato presso la Direzione Amministrativa dell'INAF.

AT

gn



Art. 6
Proclamazione degli eletti

- (1) Il Direttore Amministrativo, entro il 14 luglio p.v., approva il verbale della Commissione Elettorale centrale e lo trasmette al Presidente dell'INAF che emana i decreti di proclamazione degli eletti per entrambe le consultazioni.

Art. 7
Pubblicità

- (1) Il presente decreto è disponibile al sito <http://www.inaf.it> e una copia cartacea sarà affissa, a cura dei Direttori di Struttura, presso tutte le Strutture dell'INAF;
- (2) In apposita sezione del sito INAF, denominata "elezioni 2011", saranno pubblicate tutte le informazioni rilevanti circa le consultazioni di cui al precedente Art. 1 nonché l'esito delle stesse.

Roma, 30 maggio 2011



Tommaso Maccacaro

